
LA C.D. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE

Avv. Simone Ariatti

**aiga**

Associazione Italiana :: ::

Giovani Avvocati :: ::

SEZIONE DI BOLOGNA

VOLUNTARY DISCLOSURE E ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE - 3 marzo 2017
Sala Consiglio – Quartiere Santo Stefano – Via Santo Stefano 119, Bologna

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA

ART. 6 D.L. 22/10/2016, N. 193

- Possibilità per i debitori di estinguere il debito relativo ai carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, senza corrispondere:
 - per i **TRIBUTI**: le sanzioni e gli interessi di mora (decorrono a partire dalla data di notifica della cartella di pagamento o della c.d. «comunicazione di presa in carico»);
 - per i **CONTRIBUTI**: le sanzioni e le somme aggiuntive;
 - per le **MULTE STRADALI**: gli interessi (compresi quelli ex art. 27, co. 6, L. n. 689/1981)
- Non sono definibili con le agevolazioni suindicate i carichi indicati al comma 10 (es.: le R.P.T. dell'UE, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti, ecc.).

ADESIONE e PROCEDIMENTO

- Entro il 28/02/2017, Equitalia avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016 non risulta ancora notificata la cartella di pagamento o la comunicazione di presa in carico;
- Entro il 31/03/2017, il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi alla definizione agevolata presentando la dichiarazione di adesione, ivi indicando:
 - il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento;
 - la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi «rottamabili»;
 - l'impegno a rinunciare ai giudizi indicati;
- Entro 31/05/2017, Equitalia comunica l'ammontare delle somme dovute, con l'indicazione degli importi rateali e delle relative scadenze, ossia luglio, settembre e novembre 2017 (70% del debito) e aprile e settembre 2018 (residuo 30%).

LA DICHIARAZIONE

- La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata deve essere presentata utilizzando l'apposito modello predisposto da Equitalia, il quale prevede che:

- la presentazione dell'istanza avvenga in proprio o per il tramite di un terzo delegato;
- il debitore possa eleggere domicilio c/o la casella di PEC del professionista incaricato;
- vengano definiti solamente alcuni carichi; a tal fine si devono indicare sia il numero di cartella/avviso di accertamento, che, all'interno di ciascun atto, gli importi definibili (n. di ruolo);
- l'assunzione dell'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti:
 - 1) a partire da quando tale impegno assume valore vincolante?
 - 2) rinuncia alle liti o cessata materia del contendere?
 - 3) se vengono definiti solo alcuni carichi?

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

1) ROTTAMAZIONE E RATEAZIONI IN CORSO

- La dichiarazione può essere esercitata anche dai debitori che hanno pagato parzialmente a seguito di piani di dilazione, purché, rispetto ai piani rateali in essere (ossia non scaduti), risultino adempiuti i versamenti in scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.

Chiarimento Equitalia: rientrano nell'ambito applicativo della definizione agevolata i carichi interessati da rateazioni, in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016), a condizione che entro il 31 marzo 2017 risulti saldato l'importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016. Ne consegue che il contribuente decaduto prima di tale data (24 ottobre 2016) può aderire senza vincoli alla rottamazione.

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

2) COME DETERMINARE L’AFFIDAMENTO

- Rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi affidati nel periodo compreso dal 2000 al 2016.

Chiarimento Equitalia: Per i carichi iscritti a ruolo, la data di affidamento si determina in base alla consegna del carico al Concessionario. Per individuare l’avvenuta consegna si rinvia a quanto previsto dall’art. 4 del D.M. 321/1999:

- per i ruoli trasmessi ad Equitalia tra il giorno 1 ed il giorno 15 del mese, la consegna al concessionario si intende effettuata il giorno 25 dello stesso mese;
- per i ruoli trasmessi ad Equitalia tra il giorno 16 e l’ultimo giorno del mese, la consegna al Concessionario si intende effettuata il giorno 10 del mese successivo;

PROBLEMATICHE INTERPRETATIVE

3) LA DICHIARAZIONE È REVOCABILE?

Chiarimento Equitalia: Dopo la presentazione dell'istanza è possibile rinunciare alla definizione agevolata producendo, inderogabilmente entro il 31 marzo 2017, espressa dichiarazione.

- La presentazione della dichiarazione sospende gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (co. 5). Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della rottamazione determina la revoca automatica delle dilazioni ancora in essere precedentemente accordate (co. 8).

Chiarimento Equitalia: A seguito del mancato pagamento della prima o unica rata della definizione, sarà revocata la sospensione, ed il contribuente potrà riprendere il pagamento delle rate della dilazione precedentemente concessa.

DEROGHE

A) ROTTAMAZIONE E LEGGE N. 3/2012

- Comma 9bis: Sono compresi nella definizione agevolata anche i carichi che rientrano negli accordi/piani di composizione della crisi da sovraindebitamento.
- Comma 9ter: I debitori possono estinguere il debito con stralcio di sanzioni ed interessi di mora (o somme aggiuntive in caso di debiti previdenziali e multe), provvedendo al pagamento del debito (anche falcidiato) nelle modalità e nei tempi previsti nel decreto di omologa dell'accordo o del piano.

B) ROTTAMAZIONE E COMUNI TERREMOTATI

- Comma 13ter: Per i carichi affidati ai Concessionari per i Comuni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, i termini e le scadenze sono prorogate di 1 anno (istanza entro il 31 marzo 2018).

LA DEFINIZIONE AGEVOLATA PER GLI ENTI LOCALI - ART. 6ter D.L. 22/10/2016, N. 193

- Con riferimento alle entrate, anche tributarie, di Regioni, Province e Comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale (R.D. n. 639/1910) notificati dagli stessi o dai concessionari privati, dal 2000 al 2016, gli Enti Locali possono stabilire, entro il 31 marzo 2017, la definizione dei carichi con esclusione delle sole sanzioni (non degli interessi).
- Con apposito provvedimento, l'Ente stabilisce:
 - le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata;
 - il termine per la presentazione dell'istanza;
 - il termine entro il quale l'Ente comunica gli importi rottamabili;
 - le rate e le relative scadenze, la cui ultima entro il 30/09/2018;

ROTTAMAZIONE E COMUNE DI BOLOGNA

- Il Comune ha deciso di non avvalersi della definizione per i carichi oggetto di riscossione diretta a mezzo ingiunzione: *«non ritiene opportuno esercitare questa facoltà perché rischia di provocare disparità verso i cittadini che hanno pagato puntualmente multe, tributi e i corrispettivi per i servizi a domanda individuale».*
- Per la riscossione delle proprie entrate, il Comune di Bologna fino al 2012 si avvaleva di Equitalia, mentre dal 2013 procede in via diretta a mezzo ingiunzione fiscale. Pertanto,
 - i carichi affidati ad Equitalia, non pagati e da questa notificati a mezzo cartella esattoriale (fino al 2012), sono rottamabili *ex art. 6* (carichi affidati all'Agente della Riscossione);
 - i carichi per i quali procede in autonomia il Comune (dal 2013) non sono rottamabili per la mancata adesione alla rottamazione *ex art. 6ter* (carichi riscossi a mezzo ingiunzione fiscale);